

COMUNE DI VIDDALBA

Provincia di Sassari

IPOTESI Contratto Collettivo decentrato integrativo del Personale del Comune di Viddalba per l'annualità economica 2016

Premesso che

- a) in data è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale Comune di Viddalba per l'annualità economica 2016;
- b) Il revisore unico ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli del bilancio (art. 48 comma 6 D.L.gs. n° 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. (art. 40 bis comma 1 D.L.gs. n° 165/2001);
- c) Il responsabile dell'area economico finanziaria a corredo dell'ipotesi contrattuale ha redatto la relazione tecnico-finanziaria ed la relazione illustrativa di cui all'art. 40 comma 3 sexsies del D L.gs. n° 165/2001;
- d) L'ente ha adottato la metodologia inerente il sistema di valutazione della performance di cui al D.L.gs. n° 150/2009

In data 19.12.2016 tra

La Delegazione trattante di parte pubblica

Segretario Comunale Maria Stella Serra

Responsabile area amministrativo contabile – servizio personale Tomasina Suelzu

R.S.U. nelle persone di

Pasqualina Pischedda

Organizzazioni sindacali territoriali

CGIL Carlo Giordano

UIL Augusto Ogana

Le parti sottoscrivono l'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo parte economica del personale del Comune di Viddalba –parte economica anno 2016

Art. 1 Le parti danno atto che il fondo risorse per la contrattazione integrativa è stato costituito con determina del Responsabile dell'area economico finanziaria n° 58 del 11.10.2016, come integrato dalla determinazione n° 73 del 13.12.2016, allegate sotto le lettere A) e B) alla presente ipotesi quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2 Destinazione fondi risorse decentrate

Sulla base delle consistenze complessive dei fondi di cui sopra e tenuto conto degli istituti di salario accessorio da finanziare e/o finanziati in base alla realtà organizzativa dell'Ente, le parti concordano la destinazione del fondo per le risorse decentrate annualità 2016 riportata nella tabella che segue :

Destinazione Fondo risorse decentrate 2016

istituti contrattuali	
<p>Articolo 33 - CCNL 2004 <u>Indennità di comparto</u>. Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto.</p> <p>5. Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti. indennità di comparto art. 33, CCNL 2004</p>	<p>€ 4.635,39</p>
<p>Articolo 17, comma 2, lettera b) <u>Progressioni economiche</u>: costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999; l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio progressione economica orizzontale</p>	<p>€ 31.112,43</p>
<p>Articolo 17, comma 2, lettera d) <u>Reperibilità</u> il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;</p>	<p>€ 1.900,00</p>
<p>Articolo 17, comma 2, lettera d) <u>Maneggio Valori</u> il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;</p>	<p>€ 600,00</p>
<p>Articolo 24, comma 2 C.C.N.L. 14.09.2000- <u>Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo</u></p>	<p>€ 200,00</p>
<p>Articolo 17, comma 2, lettera d) <u>Indennità di rischio</u> il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;</p>	
<p>Articolo 17, comma 2, lettera e) <u>Disagio</u> compensare l'esercizio di attività svolte in</p>	<p>€ 320,00</p>

condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A , B e C;	
Articolo 17, comma 2, lettera d) Turno il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;	€ 2.500,00
Articolo 17, comma 2, lettera f) Particolari responsabilità - compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a €. 3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti ; sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt.35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.	€ 4.500,00
Articolo 17 lett .i) ccnl 1999 introdotto dall'articolo 36 ccnl 2004 Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.	€ 1.500,00
Articolo 17, comma 2, lettera a) Produttività 1. Le risorse di cui all'art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati. 2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per: a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999;	€ 3.190,02 Di cui Economie € 876,52 Totale somme da destinare produttività collettiva
Art.15 comma 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 – Incentivi progettazione	€ 18.000,00

Art. 3 – Istituti contrattuali applicabili

Con riferimento all'anno 2016 di seguito vengono descritti gli istituti contrattuali applicabili previsti.

- **Indennità di comparto ex art. 33 C.C.N.L. 2004**

Le parti danno atto che l'utilizzo del suddetto fondo avviene in osservanza a quanto disposto dall'art. 33, comma 4 lett. b. e c. del C.C.N.L. 22.01.2004- L'importo destinato a tale istituto è quantificato in € 4.635,39

- **Progressione economica orizzontale**

Si mantengono le posizioni economiche orizzontali all'interno delle categorie così come raggiunte con le precedenti contrattazioni- L'importo destinato a tale istituto è quantificato in € 31.112,43

- **Indennità di turno**

E' prevista la turnazione per il personale della polizia locale dipendente del Comune di Viddalba ai sensi dell'art. 22 C.C.N.L. 14.09.2000 - L'importo destinato a tale istituto è quantificato in € 2.500,00

- **Indennità di reperibilità**

Ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 14.09.2000, si prevede l'applicazione di tale istituto contrattuale per le aree di pronto intervento, individuate nei servizi stato civile, tecnico manutentivi ed ambiente - L'importo destinato a tale istituto è quantificato in € 1.900,00

- **Indennità maneggio valori**

Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi che comportano maneggio di valori di cassa.

La liquidazione delle competenze è disposta dal servizio personale su base mensile

Le categorie lavorative ed i relativi soggetti aventi diritto al compenso sono così definite

- Economo o addetto al servizio economato

- Operatore servizi demografici per riscossione diritti di segreteria

Parametri e fasce di conteggio :

- Da € 1,00 a € 2.000,00 € 0,77/ giorno

-Da € 2.000,00 a € 10.000,00 € 1,55/giorno

-**Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo**

Applicazione art. 24, 2° comma C.C.N.L. 14.09.2000 € 200,00

- **Indennità di rischio**

1. La indennità di rischio è corrisposta al personale di categoria A e B che opera in modo diretto e continuativo nelle prestazioni lavorative che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrità personale, a partire dalle condizioni di rischio già riconosciute presso l'Ente ed individuate dall'allegato B al D.P.R. 347/83, ed è corrisposta per il periodo di effettiva esposizione al rischio al personale dei seguenti servizi:

Servizio Tecnico Manutentivo (Operai, Capi Operai che utilizzano macchinari pericolosi o che sono sottoposti a specifiche condizioni di rischio attestate dal responsabile); compenso mensile € 30,00

- **Indennità di disagio**

Per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate devono intendersi quelle situazioni lavorative che comportano, per la loro natura o forma organizzativa (orario e/o modalità di effettuazione della prestazione lavorativa), problemi per l'equilibrio psico-fisico del lavoratore

L'indennità relativa è corrisposta unicamente al personale che opera in modo diretto e continuativo nelle prestazioni lavorative corrispondenti. Essa è subordinata all'effettivo svolgimento di tali attività.

Le specifiche attività di lavoro svolte in condizioni particolarmente disagiate e le indennità relative sono le seguenti:

- Dipendenti che operano con articolazione orario di lavoro su più aree/funzioni (anche gestite in forma associata) con attività di front office; compenso mensile € 30,00

- **Compensi per particolari responsabilità**

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett.f) del CCNL dell'1.4.1999, l'applicazione dell'istituto contrattuale in argomento è così disciplinata:

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 comma 2 lettera f) sostituito dall'art. comma 1 del C.C.N.L. degli enti locale del 09.05.2006 il presente articolo disciplina la graduazione e le modalità di erogazione del compenso spettante ai dipendenti comunali per lo svolgimento di compiti che comportano specifiche responsabilità.

2. I destinatari del compenso sono tutti i dipendenti comunali appartenenti alle categorie giuridiche B, C e D con esclusione del personale incaricato delle posizioni organizzative;

3. Il compenso per le specifiche responsabilità è determinato in valori annui lordi che variano da un minimo ad un massimo, differenziato sulla base dell'appartenenza alle categorie ed al peso della responsabilità esercitata.

4. In riferimento alla disciplina contrattuale che regola l'istituto si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità che saranno appositamente ed esclusivamente attribuite dai competenti Responsabili di area in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. L'atto di conferimento di incarico di particolare responsabilità da parte del competente responsabile: deve essere scritto ed adeguatamente motivato; deve contenere l'importo annuo spettante a titolo di compenso indennità per particolari responsabilità; va verificato a cadenza annuale sulla base delle esigenze organizzative che hanno determinato l'incentivazione della posizione di lavoro.

Criteri per l'esercizio di funzioni comportanti specifiche responsabilità ex art. 17 comma 2 lettera f) C.C.N.L. 01/04/1999, introdotto dall'art. 36 comma 1 C.C.N.L. 22/01/2004

L'attribuzione delle indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. 1.04.1999, come modificato dall'art. 36 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e dall'art. 7 del C.C.N.L. 9 maggio 2006 è determinato a decorrere dalla stipula del presente contratto in applicazione dei sotto specificati criteri.

Il Responsabile del servizio avrà cura di determinare, per ciascun dipendente, la rispondenza dell'attività espletata in correlazione alla tipologia di responsabilità conferita.

Verrà così determinata la misura dell'indennità stessa che avrà connotazione temporale limitata all'effettivo espletamento degli incarichi connessi a particolari responsabilità e potrà dunque essere soggetta a variazioni, in aumento o in diminuzione, anche nel corso dello stesso anno.

Sulla base della dotazione organica dell'Ente e del modello organizzativo assunto per l'anno 2013 rientra nell'applicazione dell'istituto contrattuale in argomento il personale di ruolo appartenente alla categoria contrattuale B,C,D.

Cat.	Descrizione specifica responsabilità	Compensi
D	Attività di Responsabile di procedimento caratterizzata da : <ol style="list-style-type: none"> 1) Approfondite conoscenze multi specialistiche 2) contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a complessi processi produttivi/amministrativi 3) alta complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni anche non predefiniti con elevato grado di soluzioni possibili 4) relazioni organizzative interne di natura negoziale ed esterne di tipo diretto complesse e negoziali 	Min € 200,00 Max € 1.500,00

C	<p>Attività di Responsabile di procedimento caratterizzata da :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) approfondite conoscenze mono specialistiche 2) contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi 3) media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza di soluzioni possibili 4) relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne anche di tipo diretto, relazioni con gli utenti di natura diretta anche complessa e negoziale 	<p>Min € 200,00 Max € 1.000,00</p>
B	<p>Attività di responsabile di procedimenti semplici impostati secondo modelli definiti o di tipo parziale endoprocedimentale in quanto può svolgere attività caratterizzata da :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) buone conoscenze specialistiche 2) contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi 3) discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili 4) relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne di tipo indiretto ed informale, relazioni con gli utenti di natura diretta. 	<p>Min € 100,00 Max € 700,00</p>

Il Responsabile di servizio individua i dipendenti cui attribuire l'indennità per la tipologia di responsabilità di cui sopra e la relativa quantificazione sulla base della distribuzione e qualificazione delle competenze affidate nei servizi inseriti nell'area di riferimento;

L'indennità non può essere riconosciuta qualora le stesse funzioni sono remunerate con altri emolumenti stabiliti per legge ;

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di una indennità per specifiche responsabilità di cui all'art 17, comma 2 lettera f)

L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti è annuale e lorda .

- Compensi per produttività - Art. 37 C.C.N.L. 22.01.2004

L'applicazione dell'istituto contrattuale di cui all' art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è finalizzato alla erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di somme correlate al merito ed all'impegno di gruppo per centri di costo e/o individuale e deve essere strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

L'erogazione dei compensi deve avvenire in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione.

Il sistema di premialità è collegato all'applicazione del ciclo di valutazione della performance individuale e collettiva, la cui regolamentazione e metodologia è stata approvata rispettivamente con deliberazioni della Giunta Comunale n° 11 del 13.04.2015 , cui si rimanda

L'erogazione della produttività è articolata in funzione di categorie professionali di appartenenza ed avviene a seguito di valutazione individuale effettuata dal Responsabile dell'area di riferimento, sulla base di indicatori definiti nella relativa scheda di valutazione di cui alla metodologia di valutazione della performance, cui si rimanda.

Produttività collettiva : € 3.190,02

Incentivi progettazione art. 93 comma 7 bis ess. Del D.L.gs. 12 aprile 2006, n° 163 applicabile fino al 18 aprile 2016

Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

2.1. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:

2.2. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma che precede.

3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Ripartizione dell'incentivo

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile del procedimento;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) i collaboratori amministrativi, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente/responsabile della struttura preposta, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Ripartizione verticale

1. La ripartizione verticale del fondo per le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali e alle altre prestazioni, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico; nel silenzio del provvedimento trova applicazione la ripartizione riportata nella tabella 1, allegata al presente regolamento.

2. Per l'attività di redazione dello Studio di Fattibilità, la percentuale del fondo è determinata dal Dirigente/responsabile del servizio competente all'affidamento con riguardo alla complessità dell'intervento, in misura variabile tra il 20 e il 50 per cento dell'aliquota di progettazione preliminare indicata nella tabella 1, calcolata sull'importo stimato dei lavori ed m scomputo della stessa.

3. L'eventuale ulteriore ripartizione per le prestazioni elementari relative alla progettazione di lavori pubblici è predeterminata mediante accordo dei partecipanti, sentito il responsabile del procedimento qualora già individuato, unitamente alla determinazione di cui all'articolo 4, comma 2.

Prestazioni parziali

1. Qualora al personale dell'ente sia affidato uno o più livelli di progettazione o prestazioni individuate nella tabella 1, ma non tutte le prestazioni, la corrispondente quota è determinata mediante l'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella medesima e con percentuali di ripartizione indicate all'art. articolo 7 del Regolamento

2. Le ulteriori suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari ai sensi dell'articolo 5, sono riferite alla quota di cui al punto 1 precedente .

3. Qualora l'incarico al personale dell'ente venga ampliato o esteso in modo che agli stessi sia affidato una dei successivi livelli di progettazione, ovvero siano affidate anche altre prestazioni, anche collegialmente con altri soggetti ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento, i coefficienti di cui alla tabella 1 devono essere applicati come se le stesse prestazioni fossero state affidate unitariamente in origine e, pertanto, entro i limiti previsti dalle lettere a), b), e c) della disciplina ripartizione orizzontale

Ripartizione orizzontale

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici è ripartita come di seguito indicato:

a)- il 30 % al responsabile unico del procedimento;

b)- il 60 % al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto e che rivestono, altresì, la figura giuridica di direttore dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità, la figura giuridica di coordinatori per la sicurezza, assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione come individuata nella tabella 1;

c)- il 10 % al rimanente personale interno che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, all'affidamento ed alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere, alla duplicazione ed al perfezionamento formale in cartaceo degli allegati del progetto.

2. In assenza della partecipazione di cui al punto 1, lettera C), le relative quote sono ripartite tra le figure professionali di cui alla lettera b).

3. Qualora le prestazioni di cui alla lettere a), b), C), ed eventuali prestazioni elementari siano affidate al medesimo soggetto, le singole quote di competenza sono cumulate.

4. Nel caso in cui una a più delle prestazioni sopra elencate siano svolte da personale esterno all'Amministrazione, la quota dell'incentivo dovrà essere proporzionalmente ridotta.

5. Nel caso di affidamento all'esterno delle complessive prestazioni professionali afferenti l'incarico di progettazione e direzione dei lavori l'incentivo sarà ripartito per la sola quota a favore del Responsabile del Procedimento. In tale ipotesi, tenendo conto della maggiore complessità dell'attività di Responsabile del Procedimento, la corrispondente percentuale di cui alla lettera a) del punto 1, sarà stabilita nella misura del 60%.

6. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Le parti, considerato che la disciplina degli incentivi ha subito modifiche con l'entrata in vigore dal 19 aprile 2016 del nuovo codice dei contratti, danno atto che la relativa regolamentazione, a valere sulla contrattazione decentrata, verrà prevista nel CCDI 2017, con riferimento ai contenuti regolamentari che l'amministrazione si impegna ad approvare entro il 31.12.2016.